



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1703

SOSPENSIONE CAUTELARE DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENTE FINANZIARIO PER IL PERIODO DI UN ANNO NEI CONFRONTI DEL SIG. CORSO ANGELO

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTO l'art 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 323 del 18 luglio 2011, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Angelo Corso, nato a Erice (TP), il 22 giugno 1972;

PREMESSO che con nota del 29 marzo 2021 (prot. n. 23776) l'Ufficio Albo Consulenti Finanziari di Roma ha trasmesso all'Ufficio Vigilanza Albo il certificato dei carichi pendenti, emesso dalla Procura della Repubblica di [omissis], in data [omissis], da cui si evince l'assunzione della qualità di imputato da parte del Sig. Corso nell'ambito del procedimento penale n. [omissis] per il reato di cui agli artt. [omissis];

PREMESSO che con nota del 14 aprile 2021 (prot. n. 27913) il Tribunale di [omissis] ha trasmesso all'Organismo il decreto, emesso [omissis], che dispone il giudizio, nei confronti, tra gli altri, del consulente nell'ambito del procedimento penale n. [omissis] per il reato di cui agli [omissis];



PREMESSO che il soprarichiamato decreto che dispone il giudizio chiarisce che il consulente è imputato per il reato di cui agli *[omissis]* in quanto, “*[omissis]*

[omissis];

PREMESSO che con lettera del 21 aprile 2021 (prot. n. 29932) notificata alla medesima data via posta elettronica certificata (PEC), l’Ufficio Vigilanza Albo ha comunicato al Sig. Corso l’avvio del procedimento di adozione del provvedimento di sospensione cautelare dall’esercizio dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, per il periodo di un anno, ai sensi dell’art. 7-septies, comma 2 del TUF, in ragione dell’assunzione della qualità di imputato per il reato di cui agli artt. *[omissis]*;

PREMESSO che con la medesima lettera il consulente è stato informato del diritto di accedere agli atti contenuti nel fascicolo istruttorio e di presentare i riscontri deduttivi;

PREMESSO che, a fronte della comunicazione di avvio del procedimento sopra richiamata, l’Avv. *[omissis]*, in nome e per conto del Sig. Corso, con nota del 19 maggio 2021 (prot. n. 36618 del 20 maggio 2021) ha presentato memorie difensive;

PREMESSO che nelle sopracitate memorie difensive, l’Avv. *[omissis]* ha affermato che:

- i fatti oggetto della vicenda sono *[omissis]*;
- *[omissis]*;
- *[omissis]*;
- *[omissis]*;
- *[omissis]*;

PREMESSO che l’Avv. *[omissis]* ha, altresì, dichiarato che:

- il delitto per cui è imputato il consulente non rientra, *[omissis]*, nell’elenco tassativo dell’art. 7-septies, comma 2, del TUF;
- il legislatore ha scelto di inserire nell’elenco tassativo di tale norma solo i delitti funzionali ad una diretta tutela degli interessi della finanza, dell’economia e del mercato (delitti contro l’economia e quelli contro il patrimonio) ovvero indirettamente, “*in relazione a gruppi di reati sovente strumentali alla commissione di quelli finalizzati ad alterare il regolare andamento del sistema economico-finanziario (delitti contro la p.a., contro la fede pubblica e quelli contro l’ordine pubblico)*”;
- seppure negli ultimi decenni sia pacificamente ritenuto dalla giurisprudenza, anche costituzionale, che le norme incriminatrici poste a contrasto *[omissis]* mirino a tutelare anche il bene giuridico dell’ordine pubblico, ciò non giustifica l’inserimento della fattispecie di cui all’ *[omissis]* tra quelli previsti dall’art. 7-septies, comma 2, del TUF;
- la norma non si limita ad elencare beni giuridici protetti ma bensì “*individua gruppi di delitti tipicamente ed esattamente circoscritti mediante il richiamo alle dizioni di cui ai Titoli del codice penale espressamente indicati*”;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

- non sarebbe possibile neanche una analogia in quanto, trattandosi di un provvedimento che incide e comprime il diritto al lavoro e all'iniziativa economica del consulente, comporterebbe una violazione del principio di legalità;

PREMESSO che nelle deduzioni scritte sopracitate, inoltre, il legale del consulente ha affermato che:

- quand'anche si ritenesse che il reato per cui è imputato il Sig. Corso rientri tra quelli previsti dall'art. 7-septies, comma 2, del TUF, il vaglio di concreta lesività delle condotte contestate, che l'art. 181 del Regolamento Intermediari impone all'Organismo nel valutare l'opportunità di un provvedimento cautelare ad un anno, porterebbe a una decisione di non adozione;
- le condotte sono riconducibili ad *[omissis]*;
- non si tratta, quindi, di condotte direttamente pregiudizievoli degli interessi legati all'attività di consulenza in materia di investimenti né connesse con l'esercizio della stessa;
- trattasi, inoltre, di episodi risalenti nel tempo (i più recenti risalirebbero a sei anni fa, *[omissis]*) e del tutto scollegati con l'attualità;
- tale carattere di non attualità delle condotte ascritte al consulente fanno sì che venga meno l'obiettivo primario del provvedimento cautelare, ossia interrompere una situazione di pregiudizio attuale, in ragione della sussistenza di un *periculum in mora* il quale “*giustifica l'anticipazione in via d'urgenza di una misura a protezione degli interessi tutelati, che sarebbero compromessi se l'attività pregiudizievole non venisse impedita*”;
- inoltre, l'adozione del provvedimento cautelare non sarebbe giustificata da una prognosi sfavorevole sugli esiti del processo penale pendente, in quanto, entrando nel merito, la corretta qualificazione giuridica delle condotte ascritte al consulente porterebbe a ricondurle non al *[omissis]* ma *[omissis]* dello stesso articolo, in quanto trattasi di ipotesi di lieve entità;

PREMESSO che l'Avv. *[omissis]* ha richiesto, in conclusione, l'archiviazione del procedimento avviato nei confronti del Sig. Corso;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'art. 60 c.p.p. assume la qualità di imputato la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio, di giudizio immediato, di decreto penale di condanna, di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio e nel giudizio direttissimo e conserva tale qualità in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere, sia divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di condanna o sia divenuto esecutivo il decreto penale di condanna;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del citato decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, l'OCF può disporre in via cautelare, per un periodo massimo di un anno,



la sospensione dall'esercizio dell'attività qualora il consulente finanziario sia sottoposto ad una delle misure cautelari personali del libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura penale o assuma la qualità di imputato ai sensi dell'art. 60 dello stesso codice in relazione ai seguenti reati:

- a) delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nella legge fallimentare;
- b) delitti contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero delitti in materia tributaria;
- c) reati previsti dal titolo VIII del T.U. bancario;
- d) reati previsti dallo stesso d.lgs. n. 58/1998;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ai fini dell'eventuale adozione del provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF, l'Organismo valuta, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, le circostanze per le quali il soggetto iscritto all'albo è stato sottoposto alle misure cautelari personali del Libro IV, Titolo I, Capo II, del codice di procedura penale o in base alle quali ha assunto la qualità d'imputato per uno dei delitti indicati nella norma citata e, in particolare, tiene conto del titolo di reato e dell'idoneità delle suddette circostanze a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario;

RILEVATO che il reato *[omissis]* di cui all'art. *[omissis]* per il quale il Sig. Corso è imputato rientra nel novero delle fattispecie di reato che l'art. 7-septies, comma 2, del TUF prevede come rilevanti ai fini dell'eventuale adozione, da parte dell'Organismo, del provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo massimo di un anno;

RITENUTO che – quanto al primo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia il titolo di reato in relazione al quale il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF – l'ipotesi di reato in oggetto appare di rilevante gravità in ordine all'esercizio dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTO che – quanto al secondo criterio di valutazione stabilito dall'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, ossia l'idoneità delle circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario – i fatti di reato addebitati al Sig. Corso, consistenti *[omissis]* - sono idonei a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario e, in particolare, la fiducia del pubblico dei risparmiatori nella correttezza degli operatori finanziari;



RILEVATO che le deduzioni difensive presentate dall'Avv. [omissis], in nome e per conto del consulente, all'Organismo, in data 19 maggio 2021, rilevano in via esclusiva sul merito del procedimento penale, il cui perimetro di valutazione è estraneo alla cognizione dell'Organismo e lasciato alla sola valutazione dell'Autorità Giudiziaria, per quanto concerne le circostanze addotte circa l'errata qualificazione giuridica del fatto di reato e per quanto dichiarato nella memoria difensiva allegata alle sopramenzionate deduzioni difensive del 19 maggio 2021. In tale sede, infatti, ai sensi dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari, l'Organismo è tenuto a valutare, nei limiti dei poteri allo stesso attribuiti dalla legge, esclusivamente le circostanze in base alle quali il consulente finanziario ha assunto la qualità di imputato per uno dei delitti indicati nell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, senza poter formulare alcuna valutazione prognostica circa la fondatezza del fatto di reato o della sua qualificazione giuridica, valutazione quest'ultima riservata alla sola competenza dell'Autorità Giudiziaria;

RILEVATO che, per quanto concerne la censura secondo cui il reato oggetto dell'imputazione formulata nei confronti del Sig. Corso non rientrerebbe tra quelli elencati dall'art. 7-septies, l'elenco dei reati contenuto dalla lett. b) del comma 2 dell'art. 7-septies non si riferisce in maniera plastica solamente ai reati contenuti nei Titoli II (dei delitti contro la Pubblica Amministrazione), VII (dei delitti contro la fede pubblica), XIII (dei delitti contro il patrimonio), V (dei delitti contro l'ordine pubblico) e VIII (dei delitti contro l'economia pubblica), ma prende in considerazione anche tutte quelle fattispecie di reato contenute nella normativa extra-codicistica che mirano a tutelare i beni giuridici presi in considerazione dall'articolo del TUF. Il riferimento, quindi, non è ai Titoli del codice, ma invero a quei beni giuridici che il legislatore ritiene importante tutelare attraverso il provvedimento cautelare e che sono strettamente legati al valore sociale ed economico della consulenza in materia di investimenti (e dei servizi di investimento in generale). Ne è dimostrazione anche la formulazione stessa della lettera b), nella quale non viene usata la locuzione "reati previsti dal titolo ..." (come in altre lettere dell'art. 7-septies), ma semplicemente la frase "delitti contro ..." a voler sottolineare la non mera elencazione dei Titoli del codice penale. Il reato previsto dall'art. [omissis], quindi, rientra tra i delitti previsti dall'art. 7-septies, comma 2, del TUF in quanto la giurisprudenza ormai individua pacificamente nell'ordine pubblico il bene giuridico tutelato dalla norma extra-codicistica, come riconosciuto anche dalla Parte;

RILEVATO che non elidono, altresì, i presupposti normativi di adozione del citato provvedimento cautelare le considerazioni riportate in sede difensiva circa la non attinenza della condotta imputata al Sig. Corso con l'esercizio della consulenza in materia di investimenti. L'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari prevede che, ai fini dell'adozione di un provvedimento cautelare di cui all'art. 7-septies, comma 2, del TUF l'Organismo prenda in considerazione, tra l'altro, "l'idoneità" delle circostanze per le quali l'iscritto ha assunto la qualità di imputato "a pregiudicare gli specifici interessi coinvolti nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario". Con riguardo al suddetto parametro occorre rilevare che la condotta ascritta al Sig. Corso, consistente [omissis] – anche in considerazione della sua ripetitività nel tempo - risulta idonea a pregiudicare gli interessi rilevanti nella prestazione dell'attività di offerta fuori sede, in quanto l'ordine pubblico rappresenta il fondamento etico del corretto operare dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede;



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

REPUTATO che, per tutto quanto rappresentato e motivato, sussistono i presupposti per l'adozione, nei confronti del Sig. Corso di un provvedimento di sospensione cautelare dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF e dell'art. 181, comma 2, del Regolamento Intermediari;

RITENUTO sussistente l'interesse generale alla sospensione del Sig. Corso dall'attività di consulente finanziario posto che il medesimo risulta imputato in un procedimento penale che è ragionevole prevedere destinato a protrarsi nel tempo, per vicende penali di rilevante gravità che ledono la fiducia dei potenziali investitori nel mercato e nel corretto svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria;

RITENUTA, pertanto, la necessità per la tutela degli investitori, anche potenziali, di disporre la sospensione cautelare del Sig. Corso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per il periodo di un anno;

DELIBERA

che il Sig. Angelo Corso, nato a Erice (TP) il 22 giugno 1972 è sospeso dall'esercizio dell'attività di consulente finanziario per un periodo di un anno, a decorrere dalla data di ricevimento della presente delibera, ai sensi dell'art. 7-septies, comma 2, del TUF, nonché che gli effetti del provvedimento cessino dalla data di notificazione all'Organismo della sentenza, anche non definitiva, che assolve l'imputato sui fatti penalmente rilevanti o di altro provvedimento che comunque faccia venire meno la qualità di imputato.

La presente delibera è notificata all'interessato e pubblicata sul sito web dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, entro sessanta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. L'istanza di reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la proposizione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale.

Roma, 24 giugno 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti